

## **Il giudizio di appello penale dopo la “riforma Cartabia” (e dopo il d.l. n. 162/2022 convertito, con modifiche, dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199): appendice di aggiornamento.**

di **Giuseppe Biondi**

**Sommario:** **1.** Premessa. – **2.** Disciplina transitoria delle modalità di presentazione dell’atto di appello. – **3.** Limitazioni oggettive all’appellabilità delle sentenze e disciplina transitoria. – **4.** La disciplina transitoria delle nuove norme che regolano il giudizio di appello. – **5.** I problemi di diritto transitorio conseguenti alle modifiche apportate alla disciplina del concordato in appello e al comma 3-*bis* dell’art. 603 c.p.p.

### **1. Premessa.**

In precedenti note<sup>1</sup>, costituenti un timido tentativo di riordino sistematico della disciplina del giudizio di appello penale, dopo la riforma Cartabia, si era dato atto della necessità di eventuali aggiornamenti, conseguenti, fra l’altro, alle modifiche che potevano intervenire in sede di conversione del d.l. n. 162/2022, che, fino a quel momento, con l’art. 6, si limitava ad introdurre nel d. lgs. n. 150/2022 l’art. 99-*bis*, con il quale si posticipava l’entrata in vigore del decreto legislativo al 30.12.2022.

In effetti, la legge 30.12.2022, n. 199, di conversione del d.l. n. 162/2022, pubblicata nella G.U., Serie Generale, del 30.12.2022 n. 304, entrata in vigore il giorno successivo della pubblicazione (quindi, il 31.12.2022), ha apportato significative modifiche al regime transitorio delle norme introdotte dal d. lgs. n. 150/2022 in tema di impugnazioni e, più in particolare, di giudizio di appello, al fine di risolvere alcune delle problematiche evidenziate nelle suindicate note.

Nel dettaglio, confermata l’entrata in vigore della riforma Cartabia al 30.12.2022 (l’art. 6 del d.l. n. 162/2022 non è stato modificato), gli interventi hanno avuto di mira la risoluzione delle questioni di diritto transitorio conseguenti alle modifiche apportate dal d. lgs. n. 150/2022 alle modalità di

---

<sup>1</sup> Si allude all’articolo, apparso sempre su *questa rivista*, 2022, 12, dal titolo “*Il giudizio di appello penale dopo la riforma Cartabia*”, di cui queste brevi ulteriori note costituiscono un’appendice di aggiornamento.

presentazione dell'atto di impugnazione<sup>2</sup>, nonché quelle riguardanti l'entrata in vigore delle norme che disciplinano la nuova udienza camerale cartolare di appello e quelle connesse e collegate<sup>3</sup>.

Senza riprodurre tutto il precedente articolo, con questa appendice di aggiornamento si intende fornire, a chi avrà la pazienza di leggerla, le principali indicazioni conseguenti alle suddette modifiche, segnalando ulteriori problematiche derivanti dal nuovo intervento legislativo.

## **2. Disciplina transitoria delle modalità di presentazione dell'atto di appello.**

L'art. 33 del d. lgs. n. 150/2022, in combinato disposto con gli artt. 87 e 98 del citato decreto, prevede particolari modifiche alle modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, e ciò in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 comma 13 lett. b), nonché nell'art. 1 comma 5 della legge n. 134/2021.

Invero, l'art. 98 citato dispone l'abrogazione dall'entrata in vigore del decreto legislativo del comma 2 dell'art. 582 c.p.p. e dell'art. 583 c.p.p.<sup>4</sup> Dunque, dal 30.12.2022 non sarà più possibile per le parti private e i difensori presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato, ovvero a mezzo di telegrammi o con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata. Fino alle modifiche introdotte con la legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022, non sarebbe stato più possibile, sempre dal 30.12.2022, presentare l'atto di impugnazione davanti ad un agente consolare all'estero.

In base alle modifiche apportate al comma 1 dell'art. 582 e con l'aggiunta di un comma 1-bis alla citata norma, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dal nuovo articolo 111-bis c.p.p., e cioè mediante deposito telematico, nella cancelleria del giudice che ha

---

<sup>2</sup> Si veda il citato G. Biondi, *"Il giudizio di appello penale dopo la riforma Cartabia"*, in *questa rivista*, 2022, 12, pag. 8.

<sup>3</sup> Si veda G. Biondi, *"op. cit."*, § 4.4., in *questa rivista*, 2022, 12, pag. 27.

<sup>4</sup> Il comma 2 dell'art. 98 d. lgs. n. 150/2022 dispone, altresì, l'abrogazione, dall'entrata in vigore del decreto, dell'art. 164 disp. att. c.p.p., che prevede che le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'art. 584 c.p.p., nonché le copie che servono per formare i fascicoli per la Corte di Appello e la copia per il Procuratore Generale. Nonostante l'abrogazione di tale norma, non è stato previsto alcun intervento correttivo all'art. 167 disp. att. c.p.p., che, per la presentazione dei motivi nuovi, continua a prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 164 disp. att. c.p.p. Tuttavia, come si vedrà, l'art. 87, comma 6, d. lgs. n. 150/2022 prevede, per così dire, l'ultrattività di tale disposizione finché non verranno definite le regole tecniche riguardanti le modalità di deposito telematico degli atti.



emesso il provvedimento impugnato. Le parti private possono presentare l'atto o con deposito telematico, ovvero personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Giova, tuttavia, evidenziare che, ai sensi dell'art. 87 commi 4 e 5 d. lgs. n. 150/2022, gli artt. 111-*bis* e 582, comma 1-*bis*, c.p.p. si applicheranno a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti (da pubblicare comunque entro il 31.12.2023) che dovranno definire le regole tecniche riguardanti le modalità telematiche di deposito ai sensi dei commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3, e fino a quella data, ai sensi del comma 6 del citato art. 87, continueranno ad applicarsi le disposizioni degli artt. 582, comma 1, e 585, comma 4, c.p.p., nonché dell'art. 164 disp. att. c.p.p. Peraltro, in seguito alle modifiche apportate al comma 6 dell'art. 87 d. lgs. n. 150/2022 dall'art. 5-*quater* della legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022, entro i termini su indicati continuerà ad essere possibile presentare l'atto di impugnazione da parte delle sole parti private davanti ad un agente consolare (potendo, come si vedrà, il difensore continuare a presentarlo telematicamente a mezzo PEC), che provvederà a trasmettere l'atto immediatamente alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'art. 5-*quinquies* della legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022 ha poi introdotto l'art. 87-*bis* del d. lgs. n. 150/2022, che ha sostanzialmente prorogato fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del d. lgs. n. 150/2022, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il regime di presentazione a mezzo PEC degli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli che si possono presentare solo a mezzo portale del processo penale telematico. In buona sostanza, il nuovo articolo 87-*bis* del d. lgs. n. 150/2022 ha riproposto la disciplina prevista dall'art. 24 commi da 4 e ss. del d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020 (eliminando, però, alcune cause di inammissibilità dell'atto di impugnazione presentato telematicamente a mezzo PEC, come ad esempio quella relativa alla trasmissione dell'atto di impugnazione da un indirizzo PEC non intestato al difensore), che continuerà ad essere in vigore fino a che non troverà applicazione, con apposite regole tecniche, il c.d. processo penale telematico, o comunque, fino a quando gli atti di impugnazione non verranno inseriti fra gli atti per i quali è previsto il deposito telematico tramite il portale del processo penale telematico ai sensi dei commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'art. 87 d. lgs. n. 150/2022, come introdotti dall'art. 5-*quater* della legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022.

In questo modo si è ritenuto di superare una delle più evidenti criticità emerse dopo la pubblicazione del d. lgs. n. 150/2022.



Invero, fino al 31.12.2022 avrebbe trovato ancora piena attuazione la disciplina prevista dall'art. 24 d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, nella sua interezza, per effetto dell'art. 16 d. l. n. 228/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 15/2022, che consentiva anche l'invio ed il deposito telematico dell'impugnazione ai sensi dei commi 6-*bis* e ss. della citata disposizione dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (i motivi nuovi e le memorie, invece, andavano trasmessi all'indirizzo PEC dell'ufficio del giudice dell'impugnazione).

Per contro, a partire dal 30.12.2022 (data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022, ai sensi dell'art. 99-*bis* citato decreto come introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 162/2022) non sarebbe stato più possibile presentare l'impugnazione in un ufficio diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e con modalità diverse dal deposito in cancelleria, per effetto dell'abrogazione degli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p..

A partire dall'1.1.2023, non sarebbe stato più possibile depositare telematicamente l'impugnazione fino alla pubblicazione dei regolamenti previsti dall'art. 87 d. lgs. n. 150/2022 (non essendo richiamati dal comma 6 della citata norma, come previsto prima delle modifiche apportate dalla legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022, i commi da 4 in poi dell'art 24 d. l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020), sicchè anche per i difensori l'unica modalità di presentazione dell'atto di impugnazione sarebbe stata il deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Con le modifiche apportate dalla legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022 alla disciplina transitoria prevista originariamente dal solo art. 87 d. lgs. n. 150/2022, mediante, come visto, anche l'aggiunta dell'art. 87-*bis*, dal 31.12.2022 (data di entrata in vigore della legge n. 199/2022, che contiene la norma che introduce nel d.lgs. n. 150/2022 l'art. 87-*bis* e che modifica il comma 6 dell'originario art. 87), e fino alla piena attuazione tecnica del processo penale telematico, si continuerà a consentire al difensore la presentazione dell'atto di impugnazione anche a mezzo PEC, come si continuerà a consentire alla sola parte privata che si trova all'estero la presentazione dell'atto di impugnazione ad un agente consolare, mentre non sarà più possibile presentare l'atto a mezzo posta o presso un ufficio diverso dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

### **3. Limitazioni oggettive all'appellabilità delle sentenze e disciplina transitoria.**

In applicazione della delega contenuta nelle lett. c), e) e f) del comma 13° dell'art. 1 della legge n. 134/2021, l'art. 34, comma 1 lett. a), d. lgs. n. 150/2022 ha sostituito il comma 3 dell'art. 593 c.p.p., disponendo che *"sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena*

*dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".* Parimenti l'art. 23, comma 1 lett. m), d. lgs. n. 150/2022 è intervenuto sull'art. 428, comma 3-*quater*, c.p.p. sostituendo le parole "*contravvenzioni punite*" con "*reati puniti*" e le parole "*dell'ammenda*" con la parola "*pecuniaria*".

In definitiva, sono state ampliate le ipotesi di inappellabilità sia della sentenza di condanna, estendendole anche alla sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità<sup>5</sup>, sia della sentenza di proscioglimento

---

<sup>5</sup> Sanzione introdotta dall'art. 1 lett. a) d. lgs. n. 150/2020, attraverso l'inserimento nel codice penale dell'art. 20-*bis*. Giova evidenziare che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. Dunque, la modifica assume un rilevante significato deflattivo. D'altra parte, va, altresì, rilevato che il modificato comma 3 dell'art. 593 c.p.p. ripropone l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, senza ulteriori specificazioni. Nel progetto di riforma elaborato dalla Commissione Lattanzi (vedi relazione pubblicata su *Sistema Penale*, 25.5.2021), che ha rappresentato la base per l'intervento riformatore culminato nella legge n. 134/2021, si prevedeva di sostituire l'art. 7 del d.d.l. A.C. 2435 Bonafede stabilendo alla lett. d) non solo l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità, ma anche l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se risultante dalla sostituzione della pena detentiva, salvo i casi di particolare afflittività della pena e quelli in cui l'imputato impugni anche il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. E' vero che nella legge delega n. 134/2021 questo riferimento è scomparso (invero, l'art. 1, comma 13, ha previsto alle lett. c) e e) l'inappellabilità delle sole sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa e l'inappellabilità delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità), e tuttavia l'intervento del legislatore delegato si è tradotto in una totale riscrittura del comma 3 dell'art. 593 c.p.p., e ciò potrebbe consentire di superare il pregresso orientamento della Cassazione (inaugurato da Cass. pen. sez. un. 3.2.1995, n. 7902, imp. Bonifazi, e proseguito fino a Cass. pen. sez. III, 11.2.2016, n. 14738) che escludeva che il riferimento all'inappellabilità della sentenza di condanna a sola pena dell'ammenda potesse riferirsi alla pena dell'ammenda irrogata in sostituzione in tutto o in parte della pena detentiva. Invero, proprio l'aggiunta dell'inappellabilità della sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità evidenzerebbe l'irragionevolezza della previsione dell'inappellabilità della sentenza di condanna solo se irrogativa della pena in origine dell'ammenda, e non anche come conseguenza dell'applicazione della pena sostitutiva pecuniaria. Si escluderebbe, infatti, l'appello per condanne per reati (delitti o contravvenzioni) puniti con pene detentive di una certa gravità (fino a tre anni), se sostituite con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, mentre invece lo si consentirebbe per condanne per contravvenzioni punite con la pena dell'arresto fino ad un anno se sostituita con la pena sostitutiva pecuniaria dell'ammenda.



e di non luogo a procedere, se relative non più soltanto a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa, ma adesso a reati (quindi anche delitti) puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa.

Con l'art. 5-*septies* della legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022 è stato inserito l'art. 88-*ter* nel d. lgs n. 150/2022, che stabilisce che le disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa di cui all'art. 23, comma 1, lett. m), si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo l'entrata in vigore del decreto stesso. Dunque, la disciplina transitoria riguarda le sole sentenze di non luogo a procedere<sup>6</sup>. Tutto sommato, si tratta di una previsione parziale e, comunque, superflua.

Invero, anche per le altre sentenze, non essendo prevista una specifica disciplina transitoria, si deve in ogni caso ritenere che le modifiche si applicheranno agli appelli presentati avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite Lista<sup>7</sup>, e ciò anche considerando che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità risulta introdotta proprio con il d. lgs. n. 150/2022.

---

<sup>6</sup> Peraltro, solo quelle emesse dal GUP all'esito dell'udienza preliminare, e non anche quelle emesse dal Tribunale in composizione monocratica all'esito della nuova udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, disciplinata dagli artt. 554-*bis*, 554-*ter* e 554-*quater* c.p.p., come introdotti dall'art. 32 comma 1, lett. d) d. lgs n. 150/2022. In particolare, l'art. 554-*quater* c.p.p. prevede l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere da parte del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale nei casi di cui all'art. 593-*bis*, comma 2, c.p.p., nonché da parte dell'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Ai sensi del comma 6 del citato art. 554-*quater* c.p.p., però, sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Tuttavia, l'art. 5-*octies* della legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022 ha inserito l'art. 89-*bis* nel d. lgs n. 150/2022, che posticipa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 comma 1 lett. d) del d. lgs. n. 150/2022 a quei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto, e cioè in data successiva al 30.12.2022.

<sup>7</sup> Cass. pen. sez. un., 29.3.2007, n. 27614: *"ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorchè si succedono nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione"*. D'altronde, la Cassazione si è così espressa a proposito delle modifiche introdotte in tema di inappellabilità delle sentenze ad opera del d. lgs. n. 11/2018: *"In tema di impugnazioni, la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena*

#### **4. La disciplina transitoria delle nuove norme che regolano il giudizio di appello.**

L'art. 34 d. lgs. n. 150/2022 è intervenuto a dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 1 comma 13 lett. g) della legge n. 134/2021, introducendo innanzitutto, attraverso l'art. 598-*bis* c.p.p., la nuova udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, nonché apportando tutte le modifiche necessarie al pieno inserimento e coordinamento di tale nuova modalità di celebrazione del giudizio di appello con le regole pregresse<sup>8</sup>.

L'originario art. 94, comma 2, del d. lgs. n. 150/2022 posticipava l'applicazione di queste norme alla scadenza del termine fissato dall'art. 16, comma 1, d.l. n. 228/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 15/2022, e cioè alla scadenza del termine (31.12.2022) fissato per la vigenza della normativa processuale emergenziale COVID-19.

Come evidenziato nel contributo pubblicato in precedenza<sup>9</sup>, di cui queste brevi note costituiscono appendice di aggiornamento, ciò avrebbe rischiato di produrre qualche problema, anche pratico. Invero, sussistevano dubbi sull'applicazione delle nuove disposizioni disciplinanti il giudizio di appello solo alle impugnazioni proposte avverso sentenze emesse dopo l'1.1.2023, facendo applicazione dei principi generali desumibili dalle Sezioni Unite imp. Lista.

Una simile interpretazione<sup>10</sup> avrebbe avuto apparentemente il pregio della chiarezza, ma avrebbe posticipato per un non breve periodo l'applicazione delle rilevanti novità in tema di giudizio di appello, non rendendo chiaro, peraltro, nelle more quale disciplina sarebbe stata applicabile.

Infatti, per le udienze fissate a partire dai primi mesi dell'anno 2023, per i processi già pendenti in appello, relativi a sentenze di primo grado emesse prima dell'entrata in vigore della riforma, per le quali non sarebbe stata più applicabile la disciplina emergenziale pandemica, ma nello stesso tempo, facendo applicazione dei principi generali desumibili dalle Sezioni Unite imp. Lista, non sarebbe stata applicabile neppure la nuova disciplina del giudizio di appello prevista dal d. lgs. n. 150/2022, sarebbe stato necessario "riesumare" le norme previste dal codice di rito, temporaneamente, per così

---

*dell'ammenda o con pena alternativa, di cui all'art. 593, comma 3, c.p.p., nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, è applicabile, in assenza di una disciplina intertemporale, alle sole sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della novella medesima (Cass. pen. sez. III, 12.6.2019, n. 43699)".*

<sup>8</sup> Sul punto sia consentito sempre il richiamo a G. Biondi, "op. cit.", § 4., in *questa rivista*, 2022, 12, pag. 14.

<sup>9</sup> Si veda G. Biondi, "op. cit.", § 4.4., in *questa rivista*, 2022, 12, pag. 27.

<sup>10</sup> Egesi cui sembrava propendere l'ufficio del massimario della Cassazione: vedi "relazione su novità normativa: disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150", p. 31.





dire, "sospese", per effetto della disciplina emergenziale da COVID-19. Sicchè, il termine a comparire sarebbe stato necessariamente di venti giorni e le udienze si sarebbero dovute tenere o pubblicamente o in camera di consiglio partecipata ai sensi dell'art. 599 c.p.p.

Per chiarire questi aspetti l'art. 5-*duodecies* della legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022 ha modificato l'art. 94, comma 2, d. lgs n. 150/2022, stabilendo che per le impugnazioni proposte entro il 30.6.2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'art. 23-*bis*, commi 1, e, 3, 4 e 7 del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30.6.2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

Dunque, lo spartiacque sarà rappresentato dal momento della presentazione dell'atto di impugnazione. Se presentato prima del 30.6.2023, comporterà che il giudizio continuerà ad essere disciplinato dalla normativa emergenziale da COVID-19; se presentato dopo, determinerà la piena applicazione delle disposizioni sul giudizio di appello riformato.

Peraltro, qualche dubbio permane per le udienze del mese di gennaio del 2023, per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 199/2022 (il 31.12.2022), che ha modificato, con l'art. 5-*duodecies*, il comma 2 dell'art. 94 d. lgs n. 150/2022, non risulta assicurato alle parti il termine di quindici giorni liberi per formulare la richiesta di discussione orale del giudizio, ovvero la richiesta di partecipazione all'udienza da parte dell'imputato, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 23-*bis* d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020. Invero, fino alla pubblicazione nella G.U. della legge n. 199/2022 la disciplina emergenziale del giudizio di appello sarebbe venuta a scadenza in data 31.12.2022, sicchè le parti non avevano legale conoscenza di un'eventuale proroga, e, quindi, non erano nelle condizioni di formulare alcuna richiesta di discussione orale almeno per le udienze del mese di gennaio 2023 per le quali avevano ricevuto regolare citazione a giudizio. E' solo a fare data dal 31.12.2022, che, entrata in vigore la legge n. 199/2022, è possibile per le parti tornare a formulare la richiesta di discussione orale, ma ciò con riferimento a quelle udienze per le quali è possibile assicurare il termine libero di quindici giorni.

In passato, in pieno periodo emergenziale, il legislatore, nel disporre la proroga della disciplina emergenziale pandemica, era quasi sempre intervenuto per assicurare un periodo, per così dire, "cuscinetto", durante il quale la citata disciplina non avrebbe trovato applicazione.<sup>11</sup> Analoghe

---

<sup>11</sup> L'originario art. 23-*bis* d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, ad esempio, prevedeva ai commi 5 e 6 una disciplina transitoria, che escludeva l'applicazione della disciplina emergenziale per tutti quei procedimenti per





disposizioni non sono state predisposte dalla legge n. 199/2022, di conversione del d.l. n. 162/2022.

Non è chiaro, dunque, se, con riguardo ai procedimenti le cui udienze risultano fissate nei primi giorni del mese di gennaio del 2023, il giudizio di appello possa essere celebrato in camera di consiglio cartolare non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale o di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato, ovvero debba essere celebrato in pubblica udienza o in camera di consiglio eventualmente partecipata ai sensi dell'art. 599 c.p.p., non avendo potuto formulare le parti, nel rispetto del termine libero di quindici giorni dall'udienza, alcuna richiesta.

Secondo una prima opinione, non avendo potuto formulare le parti alcuna richiesta per le predette udienze, dovrebbe essere loro assicurata la partecipazione in presenza. Di fatto, la disciplina prevista dall'art. 23-*bis* d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, dovrebbe trovare applicazione per quei procedimenti la cui udienza risulti fissata in una data che possa assicurare dal 31.12.2022 il rispetto del termine libero di quindici giorni per formulare la richiesta di discussione orale ovvero di partecipazione all'udienza da parte dell'imputato. Tuttavia, proprio l'assenza di una differente disciplina, per così dire, transitoria rispetto al passato, nonché la circostanza che, a fare data proprio dal 31.12.2022 (e cioè dal termine di scadenza della disciplina emergenziale COVID-19), i giudizi di appello relativi non solo ai procedimenti pendenti, ma anche a quelli che si instaureranno per effetto di impugnazioni proposte fino al 30.6.2023, continueranno a svolgersi secondo le regole poste dall'art. 23-*bis* d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, potrebbe indurre a ritenere che il legislatore non abbia previsto alcuna soluzione di continuità, e che, quindi, anche le prime udienze del mese di gennaio del 2023 debbano essere celebrate in camera di consiglio cartolare non

---

i quali l'udienza per il giudizio di appello risultava fissata entro quindici giorni dal 9.11.2020, mentre per quelli la cui udienza per il giudizio di appello risultava fissata tra il 16° e il 30° giorno successivo alla data del 9.11.2020 la richiesta di discussione orale andava formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a fare data dal 9.11.2020. L'art. 7 d.l. n. 105/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 126/2021, che prorogava la disciplina emergenziale del giudizio di appello fino al 31.12.2021, stabiliva, però, che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell'art. 23-*bis* d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, non si applicavano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione era fissata tra il 1° agosto e il 20 settembre del 2021. Da ultimo, l'art. 16 d.l. n. 228/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 15/2022, che ha prorogato fino al 31.12.2022 la disciplina emergenziale pandemica, ancora una volta stabiliva che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell'art. 23-*bis* d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, non si applicavano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione era fissata tra il 1° e il 31 gennaio 2022.

partecipata in mancanza di richiesta di discussione orale o di partecipazione in udienza dell'imputato.

E' opportuno segnalare, poi, che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022 in data 30.12.2022, entrerà in vigore tutta la parte della riforma dedicata alle pene sostitutive brevi (art. 71 decreto citato). Si tratta di norme che, se più favorevoli all'imputato, si applicano anche ai processi pendenti in primo e secondo grado al momento dell'entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art. 95 d. lgs n. 150/2022. Sotto il profilo processuale, sempre al momento dell'entrata in vigore della riforma, entrerà in vigore anche l'art. 545-*bis* c.p.p., norma certamente applicabile anche al giudizio di appello per effetto del richiamo contenuto nell'art. 598 c.p.p.

Dunque, anche nel vigore della disciplina dell'appello emergenziale COVID-19, che, come detto, continuerà ad applicarsi per tutte le impugnazioni proposte entro il 30.6.2023, potrà verificarsi la necessità di ricorrere al *sub*-procedimento disciplinato dal nuovo art. 545-*bis* c.p.p. Invero, come già si rappresentava illustrando le possibili eccezioni alla nuova udienza camerale cartolare di cui all'art. 598-*bis* c.p.p.<sup>12</sup>, la Corte, che giudica in sede di udienza camerale cartolare ai sensi dell'art. 23-*bis* d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, potrebbe avere necessità di fissare un'udienza con la partecipazione delle parti quando ritiene di dovere (o potere) procedere alla sostituzione della pena detentiva breve, cioè applicata entro il limite di quattro anni di arresto o reclusione<sup>13</sup>, con una delle pene sostitutive previste dall'art. 20-*bis* c.p., come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 150/2022, e dall'art. 53 della legge n. 689/1981, come modificato dall'art. 71 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 150/2022. Invero, fra i motivi di appello può esservi la richiesta di sostituire la pena detentiva breve con una delle suddette pene sostitutive<sup>14</sup>. Se la Corte di appello viene

---

<sup>12</sup> Si veda G. Biondi, "op. cit.", § 4.2., in questa rivista, 2022, 12, pag. 24.

<sup>13</sup> Ciò anche per effetto dell'accoglimento di altri motivi di appello (o per effetto del riconoscimento officioso di circostanze attenuanti), che determinano la riduzione o rideterminazione della pena detentiva entro il limite dei quattro anni.

<sup>14</sup> Come è noto la Cassazione (Cass. pen. sez. un., 19.1.2017, n. 12872) riteneva che il giudice di appello non potesse sostituire di ufficio le pene detentive brevi con le sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689/1981, e questo assunto giurisprudenziale, non essendo mutato con la riforma Cartabia l'art. 597, comma 5, c.p.p., deve ritenersi a maggiore ragione attuale con la nuova disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi che, a parte la pena sostitutiva pecuniaria, presuppongono per la loro applicazione il consenso dell'imputato espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale, così come disposto dal nuovo art. 545-*bis* c.p.p., come introdotto dall'art. 31 del d. lgs. n. 150/2022, norma che, come detto, entrerà in vigore, in mancanza di disciplina transitoria, al momento dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022, a maggior ragione ove si consideri l'immediata efficacia, se più favorevoli, ai giudizi pendenti in primo e secondo grado delle norme

ritualmente investita, con un motivo di appello, della decisione circa l'applicazione di una pena sostitutiva di una pena detentiva breve, potrebbe avere la necessità di acquisire quelle informazioni specificatamente previste dai commi 1 e 2 del citato art. 545-*bis* c.p.p. In questo caso, dunque, la Corte, dovrebbe necessariamente fissare un'apposita udienza<sup>15</sup>, che potrebbe

---

modificate in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi. Invero, come detto, ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. n. 150/2022, le norme previste dal Capo III della legge n. 689/1981 (come modificate dal medesimo decreto), se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto (30.12.2022). C'è da chiedersi se, per l'applicazione delle citate norme nei giudizi di appello pendenti, è necessario che l'impugnazione contenga fra i suoi motivi la richiesta di applicazione delle originarie sanzioni sostitutive, tenuto conto che, con le nuove disposizioni, la possibilità di accedere alle pene sostitutive è stata estesa fino alla condanna a pena detentiva entro il limite di anni quattro, in precedenza non prevista per le sanzioni sostitutive, ovvero se è possibile che la Corte possa essere sollecitata sul tema anche in sede di discussione, specie se, in considerazione della pena inflitta in primo grado, non sarebbe stato possibile ipotizzare l'applicazione delle sanzioni sostitutive nel testo previgente della legge n. 689/1981. C'è ancora da chiedersi se la richiesta di accedere alla pena sostitutiva (ad esempio alla pena sostitutiva pecuniaria, applicabile anche al condannato a pena detentiva entro il limite di anni uno, mentre per la sanzione sostitutiva pecuniaria il limite della pena detentiva era di mesi sei) possa essere avanzata, con riguardo ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, anche rispetto ad una condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa, beneficio che non impediva in precedenza la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva (vedi *ex plurimis* Cass. pen. sez. II, 26.9.2018, n. 46757), ma che attualmente risulterebbe ostativo all'applicazione della pena sostitutiva (vedi novello art. 61-*bis* della legge n. 689/1981, come inserito dall'art. 71, comma 1 lett. i), d. lgs. n. 150/2022).

<sup>15</sup> Non è chiaro se la Corte deve provvedere dopo l'emissione del dispositivo, così come previsto dall'art. 545-*bis*, comma 1, c.p.p. per il giudice di primo grado. Nel caso in cui la possibilità di accedere alla pena sostitutiva derivi dalla riduzione o rideterminazione della pena detentiva da parte della Corte entro il limite dei quattro anni, effettivamente potrebbe essere necessaria dapprima la pronuncia del dispositivo, contenente la determinazione della nuova pena detentiva, con l'avviso alle parti della possibilità di accedere ad una pena sostitutiva, che potrebbe essere, in ipotesi, anche diversa da quella prospettata nei motivi di appello dall'imputato, con la necessità di acquisire il suo consenso. Ma anche nell'ipotesi in cui, senza incidere sull'entità della pena detentiva, già rientrando nei limiti consentiti per la sostituzione, la Corte dovesse accogliere il motivo di appello che concerne la sostituzione della pena detentiva con una determina pena sostitutiva, potrebbe avere la necessità di convocare le parti per acquisire quelle informazioni necessarie ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni, così come previsto dal comma 2 dell'art. 545-*bis* c.p.p., e, quindi, dovrebbe pronunciare il dispositivo di

tenersi nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., se l'appello ha ad oggetto solo l'applicabilità della pena sostitutiva (art. 599, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. e) n. 1), d. lgs n. 150/2022, norma che dovrebbe entrare in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, essendo prevista l'operatività per le impugnazioni proposte entro il 30.6.2023 delle sole norme dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020), ovvero in pubblica udienza, nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi di cui al citato art. 599, comma 1, c.p.p.

Giova evidenziare che il nuovo art. 598-bis c.p.p. prevede un contraddittorio solo cartolare, che si sviluppa mediante richieste, memorie, atti da trasmettere alla Cancelleria della Corte. Fino alla piena operatività delle norme che riguardano il deposito telematico (art. 111-bis c.p.p., come introdotto dall'art. 6, comma 1 lett. c), del d. lgs. n. 150/2022, norma che si applicherà a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dall'art. 87 del citato d. lgs n. 150/2020), deve ritenersi che tali richieste, memorie e atti possano essere depositati in cancelleria ai sensi dell'art. 121 c.p.p., ovvero trasmessi a mezzo PEC ai sensi dell'art. 87-bis d. lgs n. 150/2022, come introdotto dall'art. 5-quinquies della legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022.

### **5. I problemi di diritto transitorio conseguenti alle modifiche apportate alla disciplina del concordato in appello e al comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.**

La legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022 non ha invece inciso direttamente sui problemi di diritto transitorio posti dalle modifiche introdotte dal d. lgs n. 150/2022 alla disciplina del concordato in appello e al comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.

Invero, giova rammentare che, sempre l'art. 34, in combinato disposto con l'art. 98 lett. a), d. lgs. n. 150/2022, si incarica di dare attuazione alle deleghe contenute nell'art. 1 comma 13 lett. h) e l) della legge n. 134/2021.

In particolare, l'art. 98 lett. a) d. lgs. n. 150/2022 abroga il comma 2 dell'art. 599-bis c.p.p. e il comma 1-bis dell'art. 602 c.p.p.<sup>16</sup>

Dunque, vengono eliminate le preclusioni al concordato in appello, cui potrà avere accesso l'imputato di qualunque reato.

L'art. 34 comma 1 lett. f) d. lgs. n. 150/2022 interviene innanzitutto a modificare il comma 1 dell'art. 599-bis c.p.p., sostanzialmente prevedendo

---

sentenza, che andrà integrato, in seguito alle disposte interlocuzioni, all'esito della successiva udienza.

<sup>16</sup> L'abrogazione ha efficacia dal 30.12.2022 per effetto dell'art. 99-bis d. lgs. n. 150/2022, come introdotto dal d.l. n. 162/2022, norma non modificata dalla legge n. 199/2022 di conversione del citato decreto legge.



che la dichiarazione di concordato con la rinuncia agli ulteriori motivi sono presentate nelle forme previste dall'art. 589 c.p.p. e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza. Il comma 3 della citata norma viene sostituito con la norma che riguarda l'ipotesi del mancato accoglimento della richiesta di concordato nell'udienza camerale non partecipata prevista dal nuovo art. 598-*bis* c.p.p., come introdotto dall'art. 34 comma 1 lett. c) d. lgs n. 150/2022. Dopo il comma 3, vengono inseriti nell'art. 599-*bis* c.p.p. il comma 3-*bis*, a mente del quale, quando si procede in pubblica udienza o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la Corte, se ritiene di non potere accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio, nonché il comma 3-*ter*, che ripropone la disposizione (originariamente prevista nell'abrogato comma 1-*bis* dell'art. 602 c.p.p.) secondo la quale la richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la Corte decide in modo difforme dall'accordo.

Orbene, a differenza del passato, in cui non vi era un termine per la presentazione della richiesta di concordato (che, quindi, poteva essere proposta prima dell'udienza, con possibilità di riproposizione in udienza in caso di mancato accoglimento, ovvero direttamente in udienza), in futuro la richiesta di concordato dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro quindici giorni prima dell'udienza (camerale non partecipata, camerale partecipata ovvero pubblica, che sia), con la possibilità della riproposizione, in caso di mancato accoglimento, solo nell'ipotesi dell'udienza camerale non partecipata. A fronte, quindi, dell'apertura del rito concordato a tutte le ipotesi di reato, senza alcuna limitazione soggettiva riguardo l'imputato, il legislatore ha però previsto un preciso termine entro il quale la richiesta concordata va presentata, ciò all'evidente fine di favorire esigenze deflattive e di efficienza processuale.

Quanto alla disciplina transitoria, per effetto del nuovo art. 94, comma 2, d. lgs. n. 150/2022, come modificato dall'art. 5-*duodecies* della legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022, può affermarsi che le modifiche apportate all'art. 599-*bis* c.p.p. si applicheranno a tutti quei giudizi di appello introdotti con atto di impugnazione presentato dopo il 30.6.2023. Invero, è solo con riguardo a tali giudizi che troveranno applicazione le nuove norme che disciplinano il giudizio di appello, a cominciare dalle norme che prevedono l'udienza camerale non partecipata cartolare. Infatti, le modifiche apportate al concordato in appello sono "calibrate" in funzione della nuova disciplina del giudizio di appello. Tuttavia, come detto, l'art. 98 (in combinato disposto con l'art. 99-*bis*) citato decreto abroga dal 30.12.2022 il comma 2 dell'art. 599-*bis* c.p.p. e il comma 1-*bis* dell'art. 602 c.p.p. La questione che si pone è se, in particolare, l'abrogazione del comma 2 dell'art. 599-*bis* c.p.p. può avere effetto rispetto ai giudizi di appello pendenti, nell'ambito dei quali, per la sussistenza delle preclusioni previste dalla citata norma, l'imputato non aveva avuto modo di presentare la richiesta di concordato con rinuncia agli

ulteriori motivi. Facendo richiamo alla giurisprudenza formatasi in occasione della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 599-*bis* c.p.p. da parte della legge n. 103/2017, stante la natura processuale dell'istituto, in assenza di una norma transitoria, la sua applicazione a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore non è regolata dal principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole, ma dal criterio generale "*tempus regit actum*"<sup>17</sup>, con la conseguenza che, per i processi pendenti, ove risulti già avviato il dibattimento con la discussione, non sarebbe possibile dare accesso al concordato<sup>18</sup>. Al contrario, nell'ipotesi in cui la discussione non risulti ancora avviata, potrebbe consentirsi l'accesso al concordato, con presentazione della richiesta per l'udienza, ove risulti emesso il decreto di citazione a giudizio, e ciò a maggior ragione dopo la modifica apportata all'art. 94, comma 2, d. lgs n. 150/2022 dalla legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022. Invero, per i giudizi pendenti e per quelli introdotti con impugnazioni proposte entro il 30.6.2023 continuerà a trovare applicazione la disciplina emergenziale da COVID-19, che certamente, con riguardo all'udienza camerale non partecipata cartolare, non prevedeva alcun termine per le parti per la formulazione della richiesta concordata, ciò che consentiva di affermare che la richiesta concordata potesse essere presentata fino al giorno prima dell'udienza, e comunque prima del suo inizio<sup>19</sup>. L'immediata abrogazione del comma 1-*bis* dell'art. 602 c.p.p., malgrado il difetto di coordinamento, non dovrebbe essere di ostacolo alla possibilità di ampliare la platea dei soggetti ammessi al concordato, poiché la necessità che si proceda al dibattimento, in caso di mancato accoglimento della proposta concordata, è desumibile anche dal comma 3 dell'art. 599-*bis* c.p.p. (sempre che il giudizio non si sia svolto ai sensi dell'art. 23-*bis* d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020)<sup>20</sup>, così come la perdita di

---

<sup>17</sup> Cass. pen. sez. V, 23.5.2019, n. 27626 e in precedenza Cass. pen. sez. I, 15.11.2017, n. 29531/18.

<sup>18</sup> Invero, il richiamo contenuto nell'art. 599-*bis* c.p.p. alle forme previste dall'art. 589 c.p.p. per la presentazione della dichiarazione e della rinuncia rende evidente che, in ogni caso, il concordato non può più validamente presentarsi dopo l'inizio della discussione.

<sup>19</sup> Vedi in dottrina C. Citterio, "*note sul giudizio di appello d'emergenza (l'art. 23 del d.l. 149 del 2020). Spunti problematici del primo giudizio di appello penale cartolare*", in *Giustizia Insieme*, 21.12.2020.

<sup>20</sup> Al riguardo, la Cassazione, in un caso in cui, formulata dalla difesa dell'imputato e dal P.G. la richiesta di concordato nell'ambito dell'udienza camerale cartolare di cui all'art. 23-*bis* d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, la Corte di Appello, dopo averla rigettata, decideva nel merito sull'impugnazione, senza riflettere la trattazione del processo in altra udienza per lo svolgimento del giudizio dibattimentale, affermava che la Corte non aveva disatteso alcuna norma di legge, poiché ciò non era dovuto, in quanto le parti non avevano chiesto la discussione



effetto della proposta ove il giudice decida in modo difforme dall'accordo, costituendo quest'ultima decisione pur sempre un implicito rigetto dell'accordo medesimo.

Questa interpretazione, del resto, sarebbe in linea con le esigenze deflative sottese all'abrogazione del comma 2 dell'art. 599-*bis* c.p.p.

L'art. 34 comma 1 lett. i) d. lgs n. 150/2022 sostituisce il comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p., limitando l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, solo nei casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito dell'integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, c.p.p.

Questa norma supera l'orientamento pretorio sviluppatosi a partire dalle Sezioni Unite Dasgupta del 2016<sup>21</sup> e proseguito con le Sezioni Unite Patalano del 2017<sup>22</sup>, a mente del quale l'obbligo di rinnovazione opererebbe anche rispetto all'appello presentato dal pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento pronunciata all'esito del giudizio abbreviato c.d. secco, adempimento ritenuto superfluo in chiave europea ai sensi dell'art. 6 CEDU, avendo l'imputato rinunciato volontariamente all'esame dei testimoni a suo carico nel momento in cui chiede che il giudizio sia celebrato nelle forme del rito abbreviato<sup>23</sup>. L'obbligo di rinnovazione scatterà solo rispetto a prove dichiarative raccolte nel contraddittorio dibattimentale, ovvero nel contraddittorio sviluppatosi in sede di giudizio abbreviato condizionato o in seguito ad istruzione disposta di ufficio dal giudice del giudizio abbreviato. Giova evidenziare che la previsione del rinvio, per la prosecuzione del giudizio, al giudice civile nel caso di impugnazione della sentenza per i soli interessi civili (vedi il novellato comma 1-*bis* dell'art. 573 c.p.p.), permetterà di superare anche l'ulteriore orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale era da ritenersi obbligatoria anche nel caso in cui la sentenza di proscioglimento fosse stata

---

orale, pur essendo state messe nelle condizioni di chiederla, e avevano rassegnato le proprie conclusioni mediante la formulazione della richiesta concordata ai sensi dell'art. 599-*bis* c.p.p. e il P.G. non aveva formulato altre conclusioni da trasmettere per via telematica al difensore dell'imputato per consentire la formulazione di ulteriori conclusioni con atto scritto. Pertanto, correttamente la Corte di Appello, dopo avere rigettato la richiesta di concordato, aveva deciso sul merito dell'impugnazione, provvedendo alla deliberazione nel corso della camera di consiglio "cartolare", con successiva comunicazione alle parti del dispositivo della decisione (vedi Cass. pen. sez. VI, 17.11.2021, n. 45093).

<sup>21</sup> Cass. pen. sez. un., 28.4.2016, n. 27620.

<sup>22</sup> Cass. pen. sez. un., 19.1.2017, n. 18620.

<sup>23</sup> Vedi Corte EDU, 25.3.2021, Di Martino e Molinari c. Italia.



impugnata ai soli effetti civili, obbligo ritenuto vigente anche dopo l'introduzione del comma 3-*bis* all'art. 603 c.p.p. per effetto dell'art. 1, comma 58, della legge n. 103/2017<sup>24</sup>, sebbene, anche in questo caso, ritenuto superfluo dalla Corte europea dei diritti umani<sup>25</sup>.

Preme rilevare che la modifica del comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p. entrerà in vigore, come tutto il decreto legislativo, dal 30.12.2022, non essendo prevista alcuna disciplina transitoria. In base ad una consolidata giurisprudenza formatasi in seguito all'introduzione del citato comma ad opera della legge n. 103/2017, la modifica dovrebbe operare anche per i giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, poiché il principio del *tempus regit actum* comporta che i singoli atti del procedimento sono disciplinati dalla norma in vigore al momento del loro compimento e non da quella vigente all'epoca di instaurazione del giudizio<sup>26</sup>.

Solo per inciso va detto che l'art. 94 comma 1 del d. lgs. n. 150/2022, come ulteriormente modificato dall'art. 5-*undecies* della legge n. 199/2022 di conversione del d.l. n. 162/2022, posticipa di mesi sei (non più di un anno) dalla data di entrata in vigore del decreto (e quindi al 30.6.2023) le disposizioni di cui all'art. 30 comma 1 lett. i) del decreto stesso. Questa norma si riferisce all'inserimento, dopo i commi 2 e 3, dei commi 2-*bis* e 3-*bis* nell'art. 510 c.p.p. (norma applicabile al giudizio di appello in virtù dell'art. 598 c.p.p.), che stabiliscono che l'esame dei testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, e che la trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-*bis* è disposta solo se richiesta dalle parti. Dunque, per ancora altri sei mesi l'assunzione della prova nel dibattimento, anche di appello, continuerà ad essere documentata attraverso il verbale riassuntivo e la stenotipia o fonoregistrazione. Successivamente, dovrebbe essere documentata anche con mezzi di riproduzione audiovisiva.

---

<sup>24</sup> Cfr. da ultimo Cass. pen. sez. un. 28.1.2021, n. 22065, imp. Cremonini.

<sup>25</sup> Corte EDU, 18.11.2021, Marinoni c. Italia. Circa l'attualità dell'orientamento pretorio delle Sezioni Unite anche rispetto ai giudizi di appello pendenti, aventi ad oggetto sentenze di proscioglimento impugnate ai soli effetti civili, che, quindi, proseguiranno con la vecchia normativa, sia consentito il rinvio a G. Biondi, "La rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione ai soli effetti civili: un obbligo ancora attuale?", in *questa rivista*, 2022, 10.

<sup>26</sup> Cass. pen. sez. VI, 14.2.2019, n. 10260; in senso conforme Cass. pen. sez. VI, 19.3.2019, n. 16860.